CAMERA DEI DEPUTATI N. 3643

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELOTTI, BASINI, BIANCHI, COLMELLERE, DE ANGELIS, MARIANI, MATURI, PATELLI, RACCHELLA, TOCCALINI

Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado

Presentata il 7 giugno 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2019 i piccoli comuni, ossia i comuni con una popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, sono 5.509, distribuiti principalmente nelle regioni Piemonte e Lombardia, e in tali aree è decisiva la permanenza di un importante presidio culturale qual è la scuola. Più precisamente, la diminuzione della popolazione montana e il decremento massiccio della natalità hanno messo a dura prova la sopravvivenza delle comunità presenti in tali comuni e conseguentemente delle scuole di montagna: nell'arco di pochi anni i plessi o i punti di erogazione del servizio scolastico, nonostante le deroghe previste per la formazione delle classi, sono diminuiti sensibilmente con l'accentramento della popolazione scolastica nei comuni situati nelle aree di fondo valle.

Nelle aree montane, nelle piccole isole e nelle aree interne del Paese la scuola rappresenta uno dei punti di ancoraggio delle comunità e della sopravvivenza stessa dei paesi e dei borghi in quanto le piccole scuole tradizionalmente rinsaldano e conservano i tratti distintivi culturali e storici di ciascun territorio, divenendo comunità di memoria. Il rapporto della scuola con l'ambiente naturale, sociale e culturale rappresenta una risorsa dalle forti potenzialità innovative garantendo il legame tra apprendimento e realtà valorizzandola nel rispetto delle vocazioni territoriali.

Per tali ragioni, non bisogna soltanto garantire pari opportunità ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 3 o il diritto all'istruzione ai sensi degli articoli 33 e 34 o la tutela e la salvaguardia delle zone montane ai sensi dell'articolo 44 della Co-

stituzione, ma è anche necessario, nell'epoca della *green economy* e dell'attenzione alla sostenibilità ambientale, invertire un meccanismo di sviluppo economico-sociale che si è dimostrato fallace riconoscendo le potenzialità di un nuovo modello di scuola e permettendo alle istituzioni scolastiche delle aree richiamate di superare i numerosi ostacoli e le difficoltà gestionali nell'organizzazione della didattica e del personale che in alcuni casi hanno addirittura causato la chiusura dei plessi scolastici.

Il nostro ordinamento attualmente prevede misure che mal si conciliano con le esigenze di tutela sopra descritte. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che la costituzione delle classi iniziali di ciclo delle scuole sia effettuata con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti e che ad esse siano assegnati gli alunni sulla base dell'offerta formativa della scuola, mentre il numero minimo e massimo di alunni per classe può essere incrementato o ridotto in misura non superiore al 10 per cento. Il medesimo regolamento prevede per le classi della scuola primaria un numero di bambini non inferiore a 15 e non superiore a 26, mentre per le classi della scuola secondaria di primo grado è fissato un numero di alunni non inferiore a 18 e non superiore a 27, salvi i casi di presenza di alunni disabili.

La presente proposta di legge intende modificare la richiamata disciplina al fine di garantire il diritto all'istruzione degli alunni e delle alunne che frequentano le scuole situate nei territori interni o disagiati, in particolare, delle comunità montane e delle piccole isole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) la dotazione organica complessiva è definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto, altresì, della distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di una diminuzione del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le sezioni della scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di alunni non inferiore a otto;

c) le classi della scuola primaria sono costituite con un numero di alunni non inferiore a otto. Le pluriclassi non possono comprendere alunni iscritti al primo anno e sono costituite con un numero di alunni non inferiore a otto e non superiore a diciotto;

d) le classi prime della scuola secondaria di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite con un numero di alunni non inferiore a dieci. Il numero delle classi seconde e terze è pari al numero delle classi prime e seconde di provenienza, a condizione che il numero medio di alunni per classe sia non inferiore a dieci;

e) le classi prime della scuola secondaria di secondo grado sono costituite con un numero di alunni non inferiore a venti.

Il numero delle classi intermedie è pari al numero delle classi di provenienza, a condizione che il numero medio di alunni per classe sia non inferiore a diciotto.

Art. 2.

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2022 e a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18PDL0188650